*Numero identificativo marca da bollo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ufficio per il collocamento mirato di **Ferrara** |

**Schema approvato con Atto n. 136 del 02/12/2016**

**CONVENZIONE PER PROGRAMMA DI INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE**

**PERSONE DISABILI**

**Art. 11, commi 1, 2, 3, della Legge 12 marzo 1999 n.68**

Premesso:

che l’**art.11 della L. 68/99** prevede la possibilità, da parte di datori di lavoro obbligati e non, di stipulare convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla stessa L.68/99;

che il comma 2 del medesimo art. 11 della L. 68/99 consente, nell’ambito della convenzione di programmazione degli inserimenti, di convenire anche, tra le altre, il ricorso alla scelta nominativa dei soggetti da assumere, la previsione di tirocini con finalità formative o di orientamento, l’assunzione con contratti a termine e lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dai contratti collettivi;

L’AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO DELL'EMILIA ROMAGNA con sede in Bologna, viale Aldo Moro n. 38 - Partita Iva e Codice Fiscale 91388210378 - rappresentata da Antonella Celati titolare della E.Q. di Direzione Collocamento Mirato di Ferrara delegata con determina n. 5 del 09/01/2024 e il datore di lavoro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ – VIA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Cod.Fisc. / P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rappresentato da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante

**convengono quanto segue:**

**Articolo 1**

Il datore di lavoro, che nel prospetto riepilogativo inviato il \_\_\_\_ con la situazione occupazionale alla data del \_\_/\_\_/\_\_ , risulta obbligato all’assunzione di n.\_\_\_ lavoratore/i disabile/i di cui al comma 1 dell’art.1 della legge 12 marzo 1999 n° 68 (di cui attualmente in servizio n. \_\_\_). Pertanto, si impegna ad adempiere all’obbligo previsto dalla presente legge secondo il seguente programma:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| entro il | N°  lavoratori | Modalità di  Adempimento  (numerica o nominativa) | Mansioni | note |
|  |  | Tempo Indeterminato – Tempo Determinato – Part-Time - Full-Time |  |  |

**Articolo 2**

Il datore di lavoro provvederà al rispetto del programma di inserimento effettuando, con la cadenza definita nello schema di cui all’art. 1, regolari richieste di avviamento dei lavoratori, già individuati nel corso delle procedure preliminari di scelta e selezione dei candidati.

A tale scopo l’Ufficio per il Collocamento mirato si impegna a fornire ogni supporto necessario per l’individuazione dei soggetti disabili più idonei all’inserimento lavorativo mediante la produzione su richiesta di elenchi selettivi dei propri iscritti, attivando eventualmente il raccordo con i servizi socio-sanitari territoriali.

**Articolo 3**

Qualora nel programma di inserimento lavorativo siano previste assunzioni di soggetti disabili in postazioni di particolare complessità e in tutti i casi nei quali si preveda il ricorso a tirocini formativi e/o di orientamento precedenti all’effettiva assunzione, il ricorso a strumenti di integrazione lavorativa, il datore di lavoro si impegna a definire programmi *ad hoc* con l’Ufficio competente o, nel caso di tirocini formativi, con i soggetti promotori individuati dalla normativa vigente.

**Articolo 4**

La durata della presente convenzione è pari a n. 12 mesi dalla data di stipula, ossia alla data di sottoscrizione da parte della titolare dell’Elevata Qualificazione di Direzione Collocamento Mirato di Ferrara.

L’attività di valutazione, svolta dall’Ufficio per il Collocamento mirato competente, potrà comportare la proposta di modifiche e di eventuali interruzioni della convenzione.

L’applicazione della convenzione potrà essere interrotta al verificarsi di gravi irregolarità da parte dell’azienda nella conduzione del programma.

**Articolo 5**

Il rinnovo di una convenzione già sottoscritta o la stipula di una nuova convenzione è subordinato alla valutazione dell’esito occupazionale delle convenzioni precedenti.

**Articolo 6**

Per tutta la durata della presente convenzione il datore di lavoro è da ritenersi ottemperante rispetto agli obblighi previsti dalla L.68/99, o comunque **coperto rispetto all’aliquota prevista dalla legge, limitatamente ai posti inclusi nel programma di cui allo schema dell’art.1**.

**Articolo 7**

I termini della presente convenzione potranno essere modificati, concordemente, su richiesta di ciascuno dei due contraenti, nei casi in cui vengano a modificarsi oggettivamente le condizioni che danno origine alla convenzione o nel caso in cui si ritenga di apportare modifiche migliorative al programma di inserimento.

Visto, letto e sottoscritto,

|  |  |
| --- | --- |
| (f.to la E.Q. di Direzione  Collocamento Mirato) | (f.to il rappresentante  legale del datore di lavoro) |

*Documento firmato digitalmente, prodotto e conservato in originale informatico.*